

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

**Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale**

L'Assessore

Prot. n. *1147 gab* del *06 APR 2021*

Oggetto: D.L. 1 aprile 2021 n. 44 – Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19. Precisazioni in materia di apertura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Ai Sigg. Dirigenti scolastici della Sicilia
per il tramite di: Ufficio Scolastico Regionale

Alle Città Metropolitane, ai Liberi Consorzi provinciali ed ai
Comuni della Sicilia
per il tramite di: ANCI – SICILIA

e p.c. All'On.le Presidente della Regione Siciliana

All'Assessore alla Salute

All'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti

, Ai sigg. Prefetti della Regione Siciliana

Al Sig. Presidente Task Force regionale

Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività
Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture,
Mobilità e Trasporti

Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento regionale
dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio

Agli Enti di Formazione della Regione Siciliana

Loro Sedi

Con il Decreto Legge nominato in oggetto, sono state emanate, per tutto il territorio nazionale, ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Con la presente nota si intendono fornire precisazioni in ordine al funzionamento delle attività scolastiche nella Regione Siciliana.

Come è noto, la citata norma nazionale prevede disposizioni da applicarsi dal 7 aprile al 30 aprile 2021.

In tale periodo, è comunque assicurato lo svolgimento in presenza dei servizi educativi dell'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (art. 2, comma 1, D.L.44/2021).

In dettaglio, nelle zone gialla ed arancione, le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza; nelle medesime zone le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione delle attività didattiche, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza al almeno il 50 per cento e fino ad un massimo del 75 per cento della popolazione scolastica.

In vigore di zona rossa, le attività didattiche del secondo e del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.

Anche laddove siano state emanate pregresse e difformi ordinanze presidenziali di istituzione della zona rossa, a tutt'oggi valide, si prevede che, nei Comuni interessati, debba applicarsi la citata disposizione nazionale, con riammissione a scuola delle classi sino al 1° anno delle secondarie di primo grado.

Resta comunque salva la facoltà dei sigg. Sindaci, laddove siano documentate condizioni di eccezionale diffusività del virus e di elevato rischio per la salute pubblica, di derogare, in zona rossa, alle predette disposizioni, prevedendo, nelle emanate ordinanze, la possibilità del ricorso alla didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado, previo acquisito e motivato parere delle competenti Autorità sanitarie.

Si precisa inoltre che, indipendentemente dalla classificazione di rischio, resta garantita la possibilità di riservare l'accesso in presenza per lo svolgimento di peculiari attività laboratoriali ovvero quando sia necessario mantenere una funzione educativa che realizzi l'effettiva inclusione degli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali (BES).

Infine si rammenta che, per le attività di formazione professionale in obbligo scolastico, le stesse restano subordinate alle medesime disposizioni impartite per le scuole secondarie di secondo grado.

L'Assessore
On.le Prof. Roberto Lagalla

